

LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI AUTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

I.R.P.E.F. – I.R.E.S. – I.R.A.P.

Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Articolo 164 DPR 22/12/1986 N.917

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per cento relativamente

1) alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,

2) ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).

Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni (18.075,99 EUR) per le autovetture e gli autocaravan,

lire 8 milioni (**4.131,66 EUR**) per i motocicli,

lire 4 milioni (**2.065,83 EUR**) per i ciclomotori;

dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;

dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede

lire 7 milioni (**3.615,20 EUR**) per le autovetture e gli autocaravan,

lire 1,5 milioni (**774,69 EUR**) per i motocicli,

lire ottocentomila (**413,17 EUR**) per i ciclomotori.

Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.

I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I predetti limiti di 35 milioni di lire (18.075,99 EUR) e di 7 milioni di lire (3.615,20 EUR) sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli **utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;**

b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 102, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

La norma è di tutta evidenza articolata e complessa ed incide sulla determinazione dei costi fiscalmente riconosciuti come deducibili sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, ovverosia da parte del soggetto utilizzatore (impresa, professionista od agente di commercio) che dal tipo di spesa sostenuta relativamente a tutti i componenti negativi di reddito e di autoveicolo utilizzato sia esso acquisito in proprietà , leasing, locazione o dato in uso ai propri dipendenti in uso esclusivo o promiscuo.

I limiti di deduzione ivi stabiliti si applicano quindi diversamente per soggetti a tutti i costi secondo le relative percentuali: ammortamenti, leasing, carburanti, bollo, assicurazione manutenzione, custodia e noleggio.

La norma innanzitutto pone in essere ai fini della deducibilità dei costi la distinzione tra automezzi industriali e o commerciali o utilizzati come strumentali all'attività aziendale a deducibilità piena ed autoveicoli posseduti per utilizzi diversi a deducibilità ridotta.

Non sono soggette a nessun limite di deduzione e quindi deducibili integralmente l'acquisto a qualsiasi titolo di automezzi e le spese relative a quei veicoli utilizzati esclusivamente come strumentali all'attività esercitata e cioè i costi relativi a quei veicoli senza i quali non può essere esercitata l'attività d'impresa così come a titolo di esempio:

- a) I veicoli a motore utilizzati dalle scuole guida,
- b) I veicoli a motore utilizzati dalle imprese di noleggio,
- c) i costi di acquisto e le spese relative ai veicoli adibiti ad uso pubblico,
- d) Le autovetture, automezzi, ciclomotori ecc. merce destinata alla rivendita.

Altresì godono del beneficio della integrale deducibilità tutti gli automezzi utilizzati indicati nell'articolo 54 del codice della strada alle lettere

- b) autobus con più di nove posti,
- d) autocarri,
- e) trattori stradali,
- f) autoveicoli per trasporti specifici,
- g) autoveicoli ad uso speciale tipo businesscar o veicoli uso ufficio,
- h) autotreni,
- i) autoarticolati,
- l) autosnodati,
- n) mezzi d'opera.

Per quanto concerne poi la definizione di **autocarro** si rimanda al **provvedimento de l'Agenzia delle Entrate del 6 Dicembre 2006** ove si pone l'attenzione tra l'altro, che ai fini della integrale deducibilità delle spese da parte dell'utilizzatore, si prescinde della sola presenza della relativa

categoria di omologazione all'atto dell'immatricolazione se non simultaneamente soddisfatta la presenza di altri requisiti tecnici posseduti dal mezzo ivi indicati.

Per imprese e professionisti relativamente alle autovetture, caravan, motocicli e ciclomotori è riconosciuta una deducibilità ridotta del 20 % di tutte le spese sia di acquisto che di gestione (ammortamenti, leasing, carburanti, bollo, assicurazione, manutenzione, custodia e noleggio) elevata all'80 % con riferimento agli agenti e rappresentanti di commercio, promotori finanziari ed agenti assicurativi.

Imprese e professionisti.

Relativamente ai costi di acquisto anche in leasing, di autovetture, ed autocaravan di lusso e non, sostenuti da imprese e professionisti è prevista una deduzione del 20 % degli ammortamenti e dei canoni entro e non oltre il limite fiscale riconosciuto di euro 18.075,99. Il che implica che dal reddito di questi soggetti è ammesso dedurre quote di ammortamento e canoni di leasing nella misura ridotta al 20% su un valore fiscale riconosciuto di euro 18.075,99, rimanendo fiscalmente irrilevante il valore eccedente, e cioè:

COSTO ACQUISTO AUTOMOBILE EURO 50.000,00

VALORE FISCALE RICONOSCIUTO EURO 18.075,99

DIFFERENZA NON RICONOSCIUTA ED INDEDUCIBILE EURO 31.924,01

QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL 20% SU EURO 18.075,99 PARI AD EURO 3.615,20

VALORE DEDUCIBILE EURO 723,04 PARI AL 20% DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO

Le medesime considerazioni svolte ai fini della deducibilità valgono per i ciclomotori e i motocicli ma con le seguenti differenze:

per i ciclomotori il valore fiscale riconosciuto su cui calcolare le quote di ammortamento o raggugliare i canoni di leasing, nel rispetto dei limiti di deducibilità previsti è di euro 4.131,66;

per i motocicli il valore fiscale riconosciuto su cui calcolare le quote di ammortamento o raggugliare i canoni di leasing, nel rispetto dei limiti di deducibilità previsti, è di euro 2.065,83.

Inoltre, per quanto concerne i contratti di leasing, la norma prevede che tali valori fiscali riconosciuti devono sempre essere raggugliati all'anno ed indipendentemente dalla durata minima del contratto la deduzione relativa ripartita su un periodo non inferiore alla intera durata del periodo dell'ammortamento.

Con riferimento ai contratti di locazione e noleggio di detti beni i valori fiscali riconosciuti sono i seguenti:

di euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan di lusso e non,

di euro 774,69 per i motocicli,

di euro 413,17 per i ciclomotori.

Tali valori fiscali devono sempre essere ragguagliati all'anno.

Giova ricordare che nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo mentre se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Agenti e rappresentanti di commercio , promotori finanziari ed agenti assicurativi .

Per quanto concerne i costi di acquisto anche in leasing di autovetture, ed autocaravan di lusso e non, è ammessa una deduzione nella misura de l' 80 % degli ammortamenti e dei canoni entro e non oltre il valore fiscale riconosciuto di euro 25.822,84 :

COSTO ACQUISTO AUTO EURO 50.000,00

VALORE FISCALE RICONOSCIUTO EURO 25.822,84

DIFFERENZA NON RICONOSCIUTA ED INDEDUCIBILE EURO 24.187,16

QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL 20% SU EURO 25.822,84 PARI AD EURO 5.164,57

VALORE DEDUCIBILE EURO 4.131,65 PARI A 80% DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO.

Per i ciclomotori il valore fiscale riconosciuto su cui calcolare le quote di ammortamento o su cui ragguagliare i canoni di leasing, nel rispetto dei limiti di deducibilità previsti, è di euro 4.131,66;

Per i motocicli il valore fiscale riconosciuto su cui calcolare le quote di ammortamento o su cui ragguagliare i canoni di leasing, nel rispetto dei limiti di deducibilità previsti, è di euro 2.065,83.

Come per le altre imprese e professionisti, per quanto concerne i contratti di leasing, il valore di euro 25.822,84 deve sempre essere ragguagliato all'anno ed indipendentemente dalla durata minima del contratto la deduzione relativa ripartita su un periodo non inferiore alla intera durata del periodo dell'ammortamento.

Con riferimento ai contratti di locazione e noleggio i valori fiscali riconosciuti sono i seguenti:
di euro 5.164,57 per le autovetture e gli autocaravan di lusso e non,
di euro 774,69 per i motocicli,
di euro 413,17 per i ciclomotori.

Tali valori fiscali devono sempre essere ragguagliati all'anno ovviamente con riferimento alla data di acquisizione del mezzo.

Quindi il Legislatore con riferimento a questa categoria di imprese ha previsto, in coerenza con la tipicità della attività svolta, maggiori valori fiscali su cui riconoscere la deducibilità in una percentuale quasi integrale del costo pur sempre presumendo un utilizzo a titolo personale degli autoveicoli posseduti nell'esercizio dell'attività.

Lettera b-bis) : Veicoli assegnati in uso ai dipendenti – deduzione spese 70 per cento - .

Con tale disposizione la norma prevede per i datori di lavoro una deducibilità nella misura del 70 % delle spese di gestione dei veicoli purché dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. In tale fattispecie inoltre la maggiore deduzione non è sottoposta ad alcun tetto massimo di deducibilità riferita al valore dei veicoli.

La condizione per usufruire della deducibilità maggiorata pari al 70% senza limiti di valore, rispetto ai veicoli aziendali pari al 20% con i limiti già visti di valore, è tuttavia subordinata alla circostanza che :

- a) L'utilizzo sia promiscuo e cioè che il veicolo sia attribuito da parte del datore di lavoro al dipendente per uso sia ai fini aziendali che ai fini personali,
- b) L'utilizzo del veicolo da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo di imposta.

L'Agenzia delle entrate con la C.M. 188/E/1998, ha affermato che *le spese e gli altri componenti negativi relativi a un'autovettura acquistata da un'impresa nel corso del periodo d'imposta e successivamente data in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili nella misura fissata dall'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), TUIR qualora il bene sia concesso in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo **decorrente dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta**, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio*

dell'esercizio fino alla data della cessione del veicolo (maggior parte del periodo di possesso, Vedi pure più recente C.M. del 3/5/2013 N.12/E).

Non è pertanto necessario che tale utilizzo avvenga in modo continuativo, né che il veicolo sia utilizzato da parte dello stesso dipendente.

Al fine di usufruire della deduzione delle spese nella misura del 70% in relazione ai veicoli in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta è necessario che tale utilizzo sia provato con certezza, come ad esempio, da una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o da un contratto con data certa da cui risulti l'assegnazione del veicolo, e che l'utilizzo dell'autovettura rientri tra le mansioni del lavoratore.

E' ovvio che in questo caso l'uso promiscuo del veicolo da parte del prestatore d'opera costituisce per questi reddito di lavoro dipendente con relativo addebito del controvalore con emissione di fattura a carico del dipendente.

Se rispettate le condizioni previste, ai fini fiscali si determinerà ovviamente in capo al dipendente **il fringe benefit**, come noto tassato, determinato in base all'articolo 51, comma 4, lett. a), TUIR, e cioè assumendo una misura percentuale del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto.

Ovviamente nei casi a questo punto poco convenienti, di assegnazione dell'autovettura al dipendente **in uso esclusivamente personale**, al datore di lavoro sarà riconosciuta una deduzione dei costi di gestione limitata al valore del fringe benefit concesso, così come pure di assegnazione del veicolo al dipendente **in utilizzo esclusivamente aziendale** dove i relativi costi saranno soggetti alle normali restrizioni già previste di cui alla lettera b comma 1.

Per quanto concerne poi le spese di gestione delle auto in uso assegnate agli amministratori di Società ed Enti, - per quanto i compensi percepiti da questi ultimi assimilati a quelli di lavoro dipendente, esse sono ammesse integralmente in deduzione sino a concorrenza del fringe benefit dell'uso privato della vettura aziendale inserito nel reddito dell'amministratore e per l'eccedenza nella misura ordinaria prevista del 20 per cento.

E per concludere in coerenza con le previsioni di deducibilità di questa categoria di costi il comma 2 dell'articolo 164 ha previsto *che ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le eventuali plusvalenze e minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.*

Raffaele Adriano Tosto.